

Bolletta elettrica: Cosa cambia dal primo gennaio 2017?

Roberto Meregalli¹ – dicembre 2016

Beh, per prima cosa dal primo gennaio ci sarà un leggero [aumento delle bollette](#), per la precisione dello 0,9%, causato fra l'altro dalla situazione di crisi del nucleare francese che già nell'ultimo trimestre da ridotto [la convenienza delle importazioni d'oltralpe](#). Ma aldilà di questo aumento, dal primo gennaio ci saranno altre novità rilevanti, soprattutto per chi è rimasto nel servizio di maggior tutela.

Ciascuno di noi riceve una bolletta emessa da un "venditore" di elettricità che può operare in ambito di [servizio di maggior tutela](#) o di [mercato libero](#). Non tutti in verità ne sono coscienti, ma basta guardare l'intestazione della bolletta per capirlo (di seguito un esempio)



Il servizio di maggior tutela venne stabilito dal decreto legge 73/07, ed il nome indicava esattamente il suo scopo: ["tutelare" i clienti domestici e le piccole imprese che non avessero scelto un venditore nel mercato libero](#).

Ma fin dall'inizio la tutela era stata pensata come [una misura temporanea](#), finalizzata ad accompagnare la completa apertura del mercato della vendita al dettaglio. Apertura che [al momento risulta fissata per la metà del 2018](#)², dopo quella data esisterà solo il mercato libero e ciascuno di noi dovrà aver sottoscritto un contratto in tale ambito.

A regime la seconda fase della riforma delle tariffe

Questa novità giunge in un momento di cambiamento perché dal 1° gennaio 2016 per quasi 30 milioni di famiglie italiane è partita la [Riforma delle tariffe elettriche](#), in particolare delle componenti relative al [trasporto di energia, gestione del contatore ed oneri di sistema](#); in parole più semplici di quella parte della bolletta che serve a pagare i servizi per misurare e far arrivare nelle nostre case l'energia elettrica ed i costi per sostenere attività di interesse generale per il sistema elettrico (incentivi alle rinnovabili compresi). Non sono componenti marginali perché in totale fanno più del 40% della nostra bolletta. Al termine della riforma (il primo gennaio 2018), queste voci saranno uguali per ogni livello di consumo, ponendo fine alla cosiddetta "struttura progressiva", cioè con prezzi di ogni singolo kWh crescenti al crescere dei consumi.

A questo proposito dal primo gennaio 2017 i **costi di rete** saranno pagati per punto di prelievo e per potenza impegnata, [non più per kWh consumato](#), il che si tradurrà per tutti coloro che annualmente hanno consumi inferiori a 2.700 kWh (controllate la bolletta) ad

un aumento (da 20 a 70 euro circa), mentre coloro che hanno consumi superiori avranno la lieta sorpresa di una riduzione.

Ma torniamo al tema della fine del regime tutelato; dal primo gennaio 2017 due saranno le novità:


1. Verranno cambiate le condizioni attuali, per cui non ci sarà più la “vecchia tutela” ma ce ne sarà una “nuova” ribattezzata come “**servizio di maggior tutela riformato**” (MTR);
2. Nascerà contestualmente la “**Tutela Simile**”, cioè una via di mezzo fra la tutela ed il mercato libero, che servirà proprio a traghettare dal primo al secondo sistema.

La tutela simile è stata pensata dall’Autorità come ausilio per noi utenti finali per “*acquisire la capacità di operare in un mercato libero*”. Come? In pratica scegliendo il nuovo contratto selezionando il fornitore fra un elenco di operatori pre-valutati dall’Autorità, che offriranno contratti di fornitura identici in cui l’unico parametro variabile all’interno delle condizioni economiche, sarà **un bonus una tantum** da corrispondere ai clienti.

La Tutela Riformata

Come cambia la normale Tutela nel trasformarsi in MTR? Fondamentalmente **cambia nella componente relativa ai servizi di vendita che comprende il costo vero e proprio dell’elettricità insieme a quello del dispacciamento** (indicata dalla sigla PED). Sino ad ora si stimava su base annuale, mentre da gennaio la stima sarà trimestrale; ma soprattutto, per la parte di approvvigionamento (PE), oggi si considerano i costi sostenuti o che si stima verranno sostenuti da Acquirente unico (la società totalmente pubblica che sino ad oggi comprava l’elettricità per i consumatori tutelati), per coprire il fabbisogno del servizio di maggior tutela nonché i costi di funzionamento dell’Acquirente unico per le attività di acquisto e vendita di energia elettrica. Da gennaio si farà il riferimento esclusivo al prezzo che si forma nel mercato a pronti, cioè **al prezzo all’ingrosso che si forma in borsa energia**. E’ evidente come ci si avvicinerà maggiormente al mercato.

Componenti del prezzo per i clienti in maggior tutela



La Tutela Simile

Come sarà la nuova Tutela Simile? La deliberazione 369/2016/R/eel³ ha previsto che, al fine di consentire al cliente finale una facile comparazione delle condizioni di erogazione, le condizioni economiche della Tutela SIMILE siano allineate il più possibile al servizio MTR; però alcune differenze ci saranno e sono le seguenti:

- Il corrispettivo **PPE** (non ci sarà);
- Il corrispettivo **PCV**, che sarà definito dall'Autorità ai fini della procedura di ammissione dei fornitori all'erogazione della Tutela SIMILE.
- Il corrispettivo **PCR**, che non c'era sinora e che è stato appositamente introdotto per "garantire la copertura dei rischi connessi all'approvvigionamento dell'energia elettrica";

In più la tutela simile avrà il famoso bonus una tantum, da corrispondere nella prima fattura.

Qui sotto la definizione della Tutela simile nella deliberazione dell'Autorità, con evidenziate le tre differenze rispetto alla Tutela riformata:

<p>Articolo 12⁴ Condizioni economiche di Tutela SIMILE</p> <p>12.1 Nell'esecuzione del contratto di Tutela SIMILE il fornitore ammesso applica al cliente finale controparte le seguenti condizioni economiche:</p> <ul style="list-style-type: none">a) le tariffe per il servizio di trasmissione, distribuzione e misura e i relativi oneri generali determinati dall'Autorità;b) il corrispettivo PED e la componente DISPBT applicati ai clienti del servizio di maggior tutela;c) il corrispettivo PCR a copertura dei rischi connessi alle modalità di approvvigionamento dell'energia elettrica all'ingrosso; Allegato A 14d) il corrispettivo PCV di riferimento definito dall'Autorità ai fini dell'effettuazione della procedura di ammissione di cui all'Articolo 4;e) il bonus una tantum, nella misura definita da ciascun fornitore ammesso;f) in caso di emissione della fattura in formato elettronico, lo sconto di cui alla deliberazione 501/2014/R/com previsto per i clienti del servizio di maggior tutela. <p>12.2 Il bonus una tantum di cui alla precedente lettera e):</p> <ul style="list-style-type: none">a) è espresso in €/punto di prelievo;b) è differenziato per ciascuna tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettere a) e c) del TIV;c) è interamente applicato nella prima fattura di Tutela SIMILE.

La definizione della tutela simile

Il contratto di Tutela SIMILE sarà un **contratto web**, che potrà essere stipulato con il fornitore, attraverso il sito dedicato, gestito da Acquirente Unico, che sarà disponibile dal 1° gennaio 2017.

Il contratto avrà una **durata massima di 12 mesi** e tre mesi prima della sua scadenza il cliente potrà scegliere se rimanere con lo stesso fornitore sottoscrivendo una nuova offerta di mercato libero oppure potrà stipulare un contratto di mercato libero con un fornitore diverso. Permane al momento la possibilità di rientrare nella Tutela riformata. Nel caso ci si dimenticasse di scegliere, in automatico passeremo al mercato libero col fornitore della Tutela SIMILE con un contratto standard definito dall'Autorità.

Le regole dei contratti di Tutela Simile definite dall'Autorità

Il contratto di *Tutela SIMILE* ha durata di un anno e ha ad oggetto la sola fornitura di energia elettrica. Non possono essere contemplati, nell'ambito di tale contratto, servizi e promozioni aggiuntivi. Il contratto di *Tutela SIMILE* non può contenere clausole di rinnovo automatico o proroga, salvo quanto previsto al comma 11.6.

Entro il terzo mese antecedente la scadenza del contratto di *Tutela SIMILE*, il fornitore ammesso effettua una apposita comunicazione scritta al cliente indicando:

- a) la data in cui il contratto di *Tutela SIMILE* giunge a termine;
- b) che è possibile aderire ad un'offerta di mercato libero con il medesimo fornitore o con un altro fornitore liberamente scelto dal cliente;
- c) che in caso di mancata conclusione di un contratto di mercato libero, al cliente saranno applicate, da parte del fornitore ammesso, le condizioni contrattuali ed economiche da questi praticate nel mercato libero secondo una struttura standard definita dall'Autorità.

Tutte queste novità miglioreranno la nostra vita quotidiana? No, semplicemente ci condurranno a quella completa liberalizzazione del mercato elettrico imboccata alla fine degli anni novanta.

Testo disponibile su www.martinbuber.eu

¹ Per segnalazioni scrivere a mergalli.roberto@gmail.com

² La data è contenuta nel DdL Concorrenza, al momento all'esame del Senato della Repubblica, dopo l'approvazione in prima lettura alla Camera dei Deputati nel 2015.

³ <http://www.autorita.energia.it/it/docs/16/369-16.htm>

⁴ <http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/16/369-16all.pdf>